

Emendamento 247**Pascal Canfin**

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**A9-0044/2024****Marion Walsmann**Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))**Proposta di regolamento****Considerando 17***Testo della Commissione**Emendamento*

(17) *Al fine di prevedere una certa flessibilità* nei casi in cui la sicurezza dei bambini non *sia* compromessa e *qualora ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbe* essere possibile *derogare ai* divieti generici sulle sostanze *chimiche* nei giocattoli. Le *deroghe ai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze vietate dovrebbero essere di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non esistono alternative *commercialmente* valide per la sostanza e quando l'uso della *medesima* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *della sicurezza della* sostanza *nei giocattoli* dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *chimiche* nell'Unione.

(17) Nei casi in cui la sicurezza dei bambini non è compromessa e *non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, può* essere possibile *prevedere esenzioni dai* divieti generici sulle sostanze *e sulle miscele* nei giocattoli. Le *esenzioni dai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze *e miscele* vietate dovrebbero essere *limitate nel tempo*, di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza *o miscela* in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non è *tecnicamente possibile l'eliminazione o la sostituzione di tali sostanze vietate tramite modifiche di progettazione o mediante altri materiali o componenti, quando non* esistono alternative *tecnicamente* valide per la sostanza *o miscela, quando è stato presentato un piano di sostituzione su richiesta dell'ECHA* e quando l'uso della *sostanza o miscela* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *di tale* sostanza dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *e miscele* nell'Unione.

Or. en

Emendamento 248**Pascal Canfin**

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**A9-0044/2024****Marion Walsmann**Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))**Proposta di regolamento****Considerando 21***Testo della Commissione*

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario. I valori limite per arsenico, **cadmio, cromo VI, piombo, mercurio** e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione.

Emendamento

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, ove necessario **in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health**. I valori limite per arsenico e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione. ***L'uso di cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, elementi altamente tossici, non dovrebbe essere consentito nei giocattoli, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e i loro residui non superino il limite di rilevazione nel materiale omogeneo.***

Or. en

6.3.2024

A9-0044/249

Emendamento 249

Pascal Canfin

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione

A9-0044/2024

Marion Walsmann

Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *Il piombo è un metallo tossico presente in natura che negli esseri umani può provocare il cancro dei polmoni, del cervello, dello stomaco e dei reni. Può contaminare l'acqua potabile quando i materiali idraulici contenenti piombo si corrodono, in particolare quando l'acqua presenta un'elevata acidità o un basso contenuto di minerali che corrodono tubazioni e installazioni. La direttiva (UE) 2020/2184^{1 bis} prevede disposizioni relative al tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano. Non si può pertanto escludere che i giocattoli la cui produzione richiede l'utilizzo di acqua possano contenere residui minimi di piombo dovuti all'acqua utilizzata nel processo di fabbricazione. Tali residui dovrebbero essere considerati tecnicamente inevitabili in base alle norme di buona fabbricazione qualora non sia possibile eliminarli mediante i metodi di filtraggio o di assorbimento disponibili.*

^{1 bis} *Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).*

Emendamento 250**Pascal Canfin**

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**A9-0044/2024****Marion Walsmann**Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))**Proposta di regolamento****Considerando 54***Testo della Commissione*

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti. Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I

Emendamento

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti ***che hanno effetti negativi come singole sostanze o miscele, ma anche attraverso l'esposizione combinata.*** Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia ***attualmente*** la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. ***Sono necessari sforzi ulteriori per comprendere meglio l'impatto dell'effetto combinato delle sostanze chimiche.*** Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini ***e dell'ambiente in generale,*** le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel

giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 251**Pascal Canfin**

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**A9-0044/2024****Marion Walsmann**Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))**Proposta di regolamento****Articolo 46 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire, **per un periodo di tempo specificato**, un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito. ***Nel valutare le richieste di esenzione e la rispettiva durata, la Commissione tiene conto della disponibilità di alternative e di potenziali impatti negativi sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II per quanto riguarda il nichel, al fine di stabilire il periodo di validità dell'esenzione dal divieto generico di cui all'allegato II, parte III, punto 4, per tale sostanza. La Commissione giustifica ogni esenzione concessa e la rende pubblica in modo facilmente accessibile e consultabile.***

Or. en

6.3.2024

A9-0044/252

Emendamento 252

Pascal Canfin

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione

A9-0044/2024

Marion Walsmann

Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Le esenzioni al divieto generico di cui ai paragrafi 7 e 7 bis sono limitate nel tempo. Il periodo di validità di ciascuna esenzione è soggetto a riesame e può essere rinnovato caso per caso per ciascuna sostanza o miscela.

Or. en